

REPUBBLICA ITALIANA

Anno 76° - Numero 56

GAZZETTA  **UFFICIALE**
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA

Palermo - Venerdì, 16 dicembre 2022

SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'
*Sped. in a.p., comma 20/c, art. 2,
L. n. 662/96 - Filiale di Palermo*

DIREZIONE, REDAZIONE, AMMINISTRAZIONE: VIA CALTANISSETTA 2-E, 90141 PALERMO
INFORMAZIONI TEL. 091/7074930-928 - ABBONAMENTI TEL. 091/7074943 - INSERZIONI TEL. 091/7074936-940 - FAX 091/7074927
POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC) gazzetta.ufficiale@certmail.regione.sicilia.it

LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO PRESIDENZIALE 4 ottobre 2022, n. 17

Modifica del decreto presidenziale 16 novembre 2018, n. 29, regolamento attuativo dell'articolo 4, comma 6, della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, concernente la disciplina degli Uffici di diretta collaborazione del Presidente della Regione e degli Assessori regionali pag. 2

LEGGI 13 dicembre 2022, n. 18.

Variazioni al bilancio di previsione della Regione siciliana per il triennio 2022-2024 pag. 8

LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO PRESIDENZIALE 4 ottobre 2022, n. 17.

Modifica del decreto presidenziale 16 novembre 2018, n. 29, regolamento attuativo dell'articolo 4, comma 6, della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, concernente la disciplina degli Uffici di diretta collaborazione del Presidente della Regione e degli Assessori regionali.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Visto lo Statuto della Regione siciliana;
Viste le leggi regionali 29 dicembre 1962, n. 28 e 10 aprile 1978, n. 2;

Visto il decreto del Presidente della Regione siciliana 28 febbraio 1979, n. 70 che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione regionale;

Vista la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19;

Visto il decreto del Presidente della Regione siciliana 18 gennaio 2013, n. 6, recante: "Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui al decreto del Presidente della Regione 5 dicembre 2009, n. 12, e successive modifiche e integrazioni";

Visto il decreto del Presidente della Regione siciliana 14 giugno 2016, n. 12, recante: "Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui all'art. 49, comma 1, della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9. Modifica del decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013, n. 6, e successive modifiche e integrazioni" come modificato dal decreto del Presidente della Regione Siciliana 3 agosto 2017, n. 18;

Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e, in particolare, l'articolo 4, comma 6;

Vista la legge regionale 10 dicembre 2001, n. 20;

Vista la legge regionale 30 gennaio 2006, n. 1 e, in particolare l'articolo 11;

Visto l'articolo 11, commi 11 e 18, della legge regionale 9 maggio 2012, n. 26;

Visto il decreto del Presidente della Regione siciliana 21 giugno 2012, n. 52 ed, in particolare, l'articolo 16;

Vista la legge regionale 2 agosto 2012, n. 43 e, in particolare, l'articolo 2;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge regionale 3 dicembre 2003, n. 20 ed, in particolare, l'articolo 11;

Visto il decreto del Presidente della Regione siciliana 10 maggio 2001, n. 8, recante: "Regolamento attuativo dell'articolo 4, comma 6, della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, concernente la disciplina degli Uffici di diretta collaborazione del Presidente della Regione e degli Assessori regionali";

Visto il decreto del Presidente della Regione siciliana 16 novembre 2018, n. 29, recante il "Regolamento attuativo dell'articolo 4, comma 6, della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, concernente la disciplina degli Uffici di diretta collaborazione del Presidente della Regione e degli Assessori regionali. Modifica del D.P.Reg. 10 maggio 2001, n. 8";

Visto il decreto del Presidente della Regione siciliana 5 aprile 2022, n. 9, con il quale è stato approvato il nuovo "Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi all'articolo 13, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3";

Visto l'articolo 2 della legge regionale 10 dicembre 2001, n. 20, come modificato dall'articolo 13, comma 56, della legge regionale 25 maggio 2022, n. 13, recante "Legge di stabilità regionale 2022-2024", ai sensi del quale "Agli uffici di diretta collaborazione del Presidente della Regione e degli Assessori di cui al comma 6 dell'articolo 4 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, è preposto un dirigente dell'Amministrazione regionale, ancorché in quiescenza o anche un esterno, in possesso di laurea e della necessaria esperienza e professionalità";

Ritenuto di dovere, conseguentemente, modificare il citato decreto del Presidente della Regione siciliana n. 29/2018, al fine di allinearli alla nuova previsione normativa contenuta nell'articolo 2 della legge regionale n. 20/2001, come modificato dall'articolo 13, comma 56, della legge regionale n. 13/2022;

Udito il parere del Consiglio di Giustizia amministrativa - sezione consultiva n. 459/2022, reso nell'adunanza di sezione in data 20 settembre 2022;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 531 del 28 settembre 2022;

Emana il seguente regolamento:

Art. 1.

Modifica dell'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Regione siciliana 16 novembre 2018, n. 29

1. In conformità a quanto previsto dall'articolo 2 della legge regionale 10 dicembre 2001, n. 20, come modificato dall'articolo 13, comma 56, della legge regionale 25 maggio 2022, n. 13, il comma 3 dell'articolo 3 del decreto presidenziale 16 novembre 2018, n. 29, è sostituito dal seguente:

a) "3. All'Ufficio di Gabinetto del Presidente della Regione e degli Assessori è preposto il Capo di Gabinetto, nominato tra i dirigenti dell'Amministrazione regionale, anche in quiescenza, ovvero tra soggetti esterni all'Amministrazione. Se la nomina è rivolta a soggetto esterno, questi deve essere in possesso dei requisiti normalmente previsti per l'accesso alla qualifica dirigenziale e di esperienze connotate dalla partecipazione a processi decisionali complessi, ovvero dallo svolgimento di attività professionale. Il Capo di Gabinetto collabora con l'organo politico nello svolgimento delle attività di indirizzo politico-amministrativo; cura l'organizzazione interna degli Uffici di diretta collaborazione e ne coordina le attività, al fine di assicurare l'unitarietà delle funzioni di supporto all'organo politico e degli Uffici di diretta collaborazione".

Art. 2.

Norme finali

1. Il presente decreto, oltre ad essere pubblicato nel sito istituzionale della Regione, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana ed entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

2. Il presente decreto non comporta maggiori oneri a carico del bilancio della Regione e sarà sottoposto a visto della Corte dei conti.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Palermo, 4 ottobre 2022.

MUSUMECI

NOTE

Avvertenza:

Il testo delle note di seguito pubblicate è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi trascritti, secondo le relative fonti. Le modifiche sono evidenziate in corsivo.

Note all'Epigrafe:

Il decreto del Presidente della Regione siciliana 16 novembre 2018, n. 29, recante “Regolamento attuativo dell'articolo 4, comma 6, della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, concernente la disciplina degli Uffici di diretta collaborazione del Presidente della Regione e degli Assessori regionali. Modifica del D.P.Reg. 10 maggio 2001, n. 8.”, è pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana del 18 gennaio 2019, n. 3.

Note al Preambolo:

Il Regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, recante “Approvazione dello statuto della Regione siciliana.” è pubblicato nella Gazzetta ufficiale del Regno d'Italia del 10 giugno 1946, n. 133.

La legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28, recante “Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione centrale della Regione Siciliana”, è pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana del 29 dicembre 1962, n. 64.

La legge regionale 10 aprile 1978, n. 2, recante “Nuove norme per l'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione”, è pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana del 10 aprile 1978, n. 15.

Il decreto legislativo del Presidente della Regione siciliana 28 febbraio 1979, n. 70, recante “Testo unico delle leggi sull'ordinamento del governo e dell'Amministrazione della Regione Siciliana.”, è pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana del 28 aprile 1979, n. 19.

La legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, recante “Norme per la riorganizzazione dei dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione.”, è pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana del 24 dicembre 2008, n. 59, S.O.

Il decreto del Presidente della Regione siciliana 18 gennaio 2013, n. 6 recante: “Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui al decreto del Presidente della Regione 5 dicembre 2009, n. 12, e successive modifiche e integrazioni”, è pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana del 28 febbraio 2013, n. 10.

Il decreto del Presidente della Regione siciliana 14 giugno 2016, n. 12, recante “Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui all'articolo 49, comma 1, della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9. Modifica del D.P.Reg. 18 gennaio 2013, n. 6 e successive modifiche e integrazioni.”, è pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana del 1° luglio 2016, n. 28, S.O.

Il comma 6 dell'articolo 4 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, recante “Norme sulla dirigenza e sui rapporti di impiego e di lavoro alle dipendenze della Regione siciliana. Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali. Istituzione dello Sportello unico per le attività produttive. Disposizioni in materia di protezione civile. Norme in materia di pensionamento.”, così

dispone:

“Tipologia delle strutture operative.

“6. Per l'esercizio delle funzioni di indirizzo politico-amministrativo e per la collaborazione all'attività politica, il Presidente della Regione e gli Assessori si avvalgono di uffici posti alle proprie esclusive dipendenze, coordinati da un dirigente di livello non inferiore alla seconda fascia, con competenze di supporto e raccordo con l'Amministrazione in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80; lo stesso svolge altresì i poteri di spesa rientranti nella competenza del proprio ufficio.”.

La legge regionale 10 dicembre 2001, n. 20, recante “Disposizioni sull'ordinamento dell'Amministrazione regionale.” è pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana del 11 dicembre 2001, n. 59.

L'articolo 11 della legge regionale 30 gennaio 2006, n. 1, recante “Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2006.”, così dispone:

“Componenti uffici di diretta collaborazione del Presidente della Regione e degli Assessori regionali.

1. Il numero dei componenti degli uffici di diretta collaborazione del Presidente della Regione e degli Assessori regionali di cui all'articolo 4, comma 6, della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, ed ai relativi regolamenti di attuazione, è ridotto, con riferimento anche ai soggetti esterni, di un terzo, senza pregiudizio per le strutture in atto operative.

2. Restano ferme le disposizioni sulla direzione del servizio di valutazione e controllo strategico.”.

I commi 11 e 18 dell'articolo 11 della legge regionale 9 maggio 2012, n. 26, recante “Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2012. Legge di stabilità regionale.”, così rispettivamente dispongono:

“Norme per la razionalizzazione amministrativa e per il contenimento della spesa.

11. I Servizi di pianificazione e controllo strategico operanti presso gli Assessori regionali di cui all'articolo 4 della legge regionale 10 dicembre 2001, n. 20 e successive modifiche ed integrazioni, sono soppressi e le relative funzioni sono espletate dal Servizio di valutazione e controllo strategico del Presidente della Regione sino all'insediamento dei nuovi soggetti preposti al ciclo di gestione della performance secondo quanto previsto dal regolamento attuativo adottato ai sensi dell'articolo 11, comma 3, della legge regionale 5 aprile 2011, n. 5.

18. Nel rispetto del principio del contenimento dei costi degli apparati amministrativi regionali, la dotazione complessiva organica degli uffici di diretta collaborazione del Presidente della Regione e degli Assessori regionali, comprese le segreterie tecniche nonché le segreterie particolari di cui alla legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, è ridotta del trenta per cento.”.

L'articolo 16 del decreto del Presidente della Regione Siciliana 21 giugno 2012, n. 52, recante “Regolamento attuativo dell'articolo 11, comma 3, della legge regionale 5 aprile 2011, n. 5, recante norme in materia di misurazione, valutazione e trasparenza della performance”, così dispone:

“Disposizioni finali e abrogazioni di norme.

1. Dall'applicazione delle disposizioni del presente regolamento non devono derivare oneri economici aggiuntivi per l'Amministrazione regionale.
2. L'Organismo indipendente di valutazione di cui al precedente articolo 8 è costituito ed opera con decorrenza dal 1° settembre 2012.
3. I Servizi di pianificazione e controllo strategico disciplinati dai commi 3, 3 *bis*, 3 *ter* e 3 *quater* dell'articolo 4 della legge regionale 10 dicembre 2001, n. 20 sono soppressi e cessano dalle loro funzioni il 30 agosto 2012. Entro tale data provvedono a definire le procedure di valutazione delle performance relative all'anno 2011.
4. Le procedure di nomina dell'Organismo indipendente di valutazione e quelle relative alla costituzione della struttura tecnica di supporto sono avviate immediatamente dopo l'entrata in vigore del presente regolamento.
5. Sono soppressi i commi 3, 3 *bis*, 3 *ter* e 3 *quater* dell'articolo 4 della legge regionale 10 dicembre 2001, n. 20, le parole "e Servizio di controllo interno strategico" di cui all'articolo 2, comma 1, del D.P.Reg. 10 maggio 2001, n. 8 e il comma 11 dell'articolo 2 del D.P.Reg. 10 maggio 2001, n. 8.”.

L'articolo 2 della legge regionale 2 agosto 2012, n. 43, recante “Disposizioni in materia di nomine, incarichi e designazioni da parte del Governo della Regione.”, così dispone:

“Norme in materia di nomine dei capi di gabinetto dei componenti del Governo della Regione.

1. Per motivi di contenimento della spesa i capi di gabinetto degli Assessori regionali e del Presidente della Regione sono nominati tra il personale interno all'amministrazione regionale, fermi restando i contratti in essere.”.

Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche.”, è pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana del 9 maggio 2001, n. 106, S.O.

L'articolo 11 della legge regionale 3 dicembre 2003, n. 20, recante “Norme finanziarie urgenti e variazioni al bilancio della Regione per l'anno finanziario 2003. Norme di razionalizzazione in materia di organizzazione amministrativa e di sviluppo economico.”, così dispone:

“Misure urgenti per la funzionalità dell'Amministrazione regionale.

1. Al fine di ottimizzare l'impatto funzionale della riforma dell'amministrazione regionale e di sovvenire alle urgenti necessità di piena funzionalità amministrativa della Regione, nell'ambito di un processo di progressivo adeguamento al vigente ordinamento statale, sono introdotte le seguenti disposizioni.
2. L'individuazione delle strutture intermedie e delle unità operative di base dei dipartimenti regionali è operata su proposta dell'Assessore competente, sentito il dirigente generale interessato, con decreto del Presidente della Regione, previa delibera della Giunta regionale. Il numero complessivo di aree e servizi è fissato in un massimo di 600. Sono abrogati il comma 4 dell'articolo 4 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e il comma 3 dell'articolo 57 della legge regionale 3

maggio 2001, n. 6.

3. L'accesso di cui all'articolo 6, comma 5, della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, è attivato, con le medesime procedure e alle stesse condizioni ivi previste, entro il 31 dicembre 2006.

4. L'incarico di dirigente generale è conferito, con decreto del Presidente della Regione, previa delibera della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente, a dirigenti di prima fascia, nonché ai soggetti di cui al comma 8 dell'articolo 9 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10.

5. L'incarico di dirigente generale può essere, altresì, conferito a dirigenti dell'amministrazione regionale (inciso omissivo in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto) purché, in tal caso, gli stessi siano in possesso di laurea, abbiano maturato almeno sette anni di anzianità nella qualifica di dirigente, siano in possesso di formazione professionale e culturale nonché di capacità ed attitudini adeguate alle funzioni da svolgere, riscontrabili con riferimento all'aver espletato attività connesse al formale conferimento di funzioni di coordinamento, di direzione o preposizione a uffici o strutture della pubblica amministrazione regionale, nazionale e locale, compresi gli enti sottoposti a vigilanza e controllo da parte della Regione, purché non siano incorsi nella valutazione negativa di cui all'articolo 10 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10. La distinzione in fasce non rileva ai soli fini del conferimento dell'incarico di cui al presente comma.

6. Gli altri incarichi dirigenziali sono conferiti, per un periodo non inferiore a due anni e non superiore a sette, con facoltà di rinnovo per un periodo non inferiore ad un anno, a dirigenti di prima, seconda e terza fascia; i dirigenti ai quali non sia affidata la titolarità di uffici dirigenziali svolgono funzioni ispettive, di consulenza, studio e ricerca o altri incarichi previsti dall'ordinamento regionale. La distinzione in fasce non rileva ai soli fini del conferimento dell'incarico di cui al presente comma.

7. Il limite del 5 per cento di cui al comma 8 dell'articolo 9 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, è elevato al 30 per cento.

8. I rinnovi contrattuali di cui all'articolo 9 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, possono essere disposti, una sola volta, anche per un periodo minimo di un anno.”.

Il decreto del Presidente della Regione siciliana 10 maggio 2001, n. 8 recante “Regolamento attuativo dell'articolo 4, comma 6, della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, concernente la disciplina degli Uffici di diretta collaborazione del Presidente della Regione e degli Assessori regionali”, è pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana del 15 giugno 2001, n. 30.

Per il decreto del Presidente della Regione siciliana 16 novembre 2018, n. 29, recante il “Regolamento attuativo dell'articolo 4, comma 6, della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, concernente la disciplina degli Uffici di diretta collaborazione del Presidente della Regione e degli Assessori regionali. Modifica del D.P.Reg. 10 maggio 2001, n. 8”, vedi nota all'Epigrafe.

Il decreto del Presidente della Regione siciliana 5 aprile 2022, n. 9, recante “Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi all'articolo 13, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3.”, è pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana del 1° giugno 2022, n. 25.

L'articolo 2 della legge regionale 10 dicembre 2001, n. 20, recante "Disposizioni sull'ordinamento dell'Amministrazione regionale.", così dispone:

"Uffici di diretta collaborazione.

1. Agli uffici di diretta collaborazione del Presidente della Regione e degli Assessori di cui al comma 6 dell'articolo 4 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, è preposto un dirigente dell'Amministrazione regionale, ancorché in quiescenza o, anche un esterno, in possesso di laurea e della necessaria esperienza e professionalità."

Note all'art. 1, comma 1:

Per l'articolo 2 della legge regionale 10 dicembre 2001, n. 20, recante "Disposizioni sull'ordinamento dell'Amministrazione regionale.", vedi note al Preambolo.

L'articolo 3 del decreto del Presidente della Regione siciliana 16 novembre 2018, n. 29, recante il "Regolamento attuativo dell'articolo 4, comma 6, della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, concernente la disciplina degli Uffici di diretta collaborazione del Presidente della Regione e degli Assessori regionali. Modifica del D.P.Reg. 10 maggio 2001, n. 8", per effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il seguente:

"Ufficio di Gabinetto.

1. L'Ufficio di Gabinetto supporta l'organo di indirizzo politico, coordinando le attività degli Uffici di diretta collaborazione ed assicurando il necessario raccordo tra l'esercizio delle funzioni di indirizzo politico-amministrativo e quelle gestionali svolte dalle strutture dipartimentali, in coerenza col principio di separazione delle stesse. Esso, altresì, cura i rapporti con gli Organi istituzionali dello Stato, nonché con quelli di enti, organizzazioni ed organismi sia pubblici che privati riconducibili alle competenze dei rispettivi rami di amministrazione.

2. L'Ufficio di Gabinetto del Presidente della Regione si compone complessivamente di non più di otto unità di personale; quello degli Assessori regionali di non più di sei unità.

3. All'Ufficio di Gabinetto del Presidente della Regione e degli Assessori è preposto il Capo di Gabinetto, nominato tra i dirigenti dell'Amministrazione regionale, anche in quiescenza, ovvero tra soggetti esterni all'Amministrazione. Se la nomina è rivolta a soggetto esterno, questi deve essere in possesso dei requisiti normalmente previsti per l'accesso alla qualifica dirigenziale e di esperienze connotate dalla partecipazione a processi decisionali complessi, ovvero dallo svolgimento di attività professionale. Il Capo di Gabinetto collabora con l'organo politico nello svolgimento delle attività di indirizzo politico-amministrativo; cura l'organizzazione interna degli Uffici di diretta collaborazione e ne coordina le attività, al fine di assicurare l'unitarietà delle funzioni di supporto all'organo politico e degli Uffici di diretta collaborazione.

4. Nell'ambito dell'Ufficio di Gabinetto il Presidente della Regione e gli Assessori regionali possono nominare, scegliendolo, su base esclusivamente fiduciaria, tra i componenti con qualifica dirigenziale o tra i soggetti esterni di cui al successivo articolo 6, comma 1, un Capo di Gabinetto vicario, che sostituisce il Capo di Gabinetto in caso di assenza od impedimento. Se la nomina è rivolta a soggetto esterno, questi deve essere in possesso dei requisiti normalmente previsti per l'accesso alla qualifica dirigenziale e di esperienze connotate dalla partecipazione a processi decisionali complessi, ovvero dallo svolgimento di attività professionale.

5. L'Ufficio di Gabinetto cura, altresì, le funzioni in materia di ciclo di gestione della performance allo stesso attribuite dalle disposizioni del D.P.Reg. 21 giugno 2012, n. 52 e successive modifiche ed integrazioni. Presso l'Assessorato regionale delle autonomie locali e della funzione pubblica opera altresì, in posizione di autonomia ed indipendenza, l'Organismo indipendente di valutazione, di cui all'articolo 9 del D.P.Reg. n. 52/2012."

(2022.50.2249)008